

N. 25/17 CR



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio e composto dai
sigg.:

Dr. Silvia Rizzuto	Presidente
Dr. Pier Paolo Lanni	Giudice
Dr. Cristiana Bottazzi	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.5.2018 nel procedimento di concordato preventivo n. 25/2018 proposto da Melegatti s.p.a., osserva quanto segue.

In data 7.11.2017 Melegatti s.p.a. ha presentato domanda ex art. 161, VI comma l. f., con richiesta di autorizzazione a contrarre un finanziamento ex art. 182 quinquies co III l.f.

Con provvedimento del 8.11.2017, a seguito della prima interlocuzione con richiesta di produrre una situazione patrimoniale maggiormente aggiornata, è stato concesso il termine massimo consentito di 120 giorni per la presentazione di piano, proposta e degli altri documenti previsti dall'art. 161 commi due e tre l.f.

Con provvedimento del 14.11.2017 è stata autorizzata, ex art. 182 quinquies III co l.f., la stipula del finanziamento richiesto per dare corso alla Mini Campagna di Natale che, poi, ha avuto andamento diverso da quello prospettato anche in ragione della minore disponibilità di somme rispetto a quelle autorizzate.

Terminata la campagna di Natale con provvedimento del 31.1.2018 è stata fissata udienza ex art. 162 l.f. per il giorno 23.2.2018 sul presupposto del mancato corretto assolvimento, da parte della società istante, degli oneri informativi prescritti in materia.

Nonostante la fissazione dell'udienza ex art. 162 l.f. e il mancato integrale pagamento dei fornitori della Mini campagna di Natale, con richiesta del 7.2.2018

la società ha depositato nuova richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamento prededucibili interinali ex art. 183 quinquies l.f.

Con provvedimento del 9.2.2018 la richiesta ex art. 182 quinquies l.f. è stata rigettata in ragione della eccessiva genericità della richiesta - priva persino delle condizioni economiche del finanziamento, dei termini di restituzione della somma finanziata e con rinvio a documenti futuri ancora da definire - e della mancanza di adeguata motivazione della necessaria attestazione ex art. 182 quinquies comma 1 l.f.

Con nota del 22.2.2018 i Commissari hanno informato il Collegio di aver appreso dal ricorso ex art. 1 legge 92/12 promosso dal sig. Cazzullo, Direttore Generale della Melegatti sino ad agosto 2017, di una problematica relativa alla emissione, da parte della Melegatti, di fatture in assenza di ordini utilizzate per ottenere anticipazioni bancarie e che tale problematica era già stata sollevata dall'avv. Canonico, per conto dei soci Turco, con comunicazione del 3.10.2017 - prima della presentazione della domanda prenotativa.

All'udienza già fissata ex art. 162, il comma del 23.2.2018 l'avv. Mastrodomenico ha confermato che la problematica delle fatture prive di ordini era stata dibattuto nelle assemblee del 30.10.17 e 6.11.2017 e poi ritenuta superata.

Con provvedimento del 27.2.2018 il Collegio ha disposto il non luogo a provvedere in ordine al mancato adempimento degli oneri informativi, riservando l'esame della problematica delle fatture agli ulteriori accertamenti demandati ai Commissari anche ai fini delle doverose segnalazioni ex art. 173 l.f.

Con provvedimento del 7.3.2018, a seguito di istanza di proroga e del parere favorevole espresso dai Commissari, è stata comunque concessa la proroga nel termine massimo consentito.

Con successivo provvedimento del 4.4.2018, vista la relazione informativa depositata in data 15.3.2018 e il relativo parere espresso dai commissari, il Collegio, ha nuovamente ribadito l'astratta idoneità del "tema dei finanziamenti bancari, emerso unicamente a seguito di sollecitazione dei Commissari benché approfonditamente scrutinato dalla società in prossimità al deposito della domanda prenotativa", ad integrare i presupposti per la fissazione dell'udienza ex art. 173 l.f.; la prossima scadenza del termine per il deposito del piano e dell'attestazione ha indotto il Collegio a riservare le valutazioni ex art. 173 l.f. al deposito del piano,

A

ferma la trasmissione all'ufficio della Procura della Repubblica di quanto emerso e ancora in corso di verifica.

Con nota dei Commissari del 19.4.2018 i Commissari hanno, ancora una volta, evidenziato le carenze della Relazione informativa depositata dalla società in ordine alle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e del piano, hanno illustrato quanto emerso in relazione alle anticipazioni irregolari, hanno dato atto del risultato finanziario in deficit, hanno quindi precisato che la proposta, in quel momento ipotizzata dalla società, era la stipula di un contratto di affitto d'azienda da perfezionarsi entro giugno.

Con la medesima nota del 19.4.2018 i commissari hanno poi comunicato di aver appreso, da pec del socio Virgilio Turco del 16.4.2018, che l'assemblea dei soci della Melegatti il giorno precedente al deposito della domanda di concordato aveva deliberato tra l'altro *"di non promuovere l'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 e 2393 bis nei confronti" (oltreché dei sindaci) "degli amministratori della società Melegatti Spa per gli atti di presunta mala gestio denunciati nella comunicazione del 3.10.2017 dell'Avv. Carmine Canonico" e "di rinunciare all'azione sociale di responsabilità promossa dalla società Melegatti SpA nei confronti dei cessati amministratori signori Michele Turco, Francesco Turco, Virgilio Turco ed Elisabetta Turco davanti al Tribunale di Verona (RG n. 1234/2012 – GU Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano) e di revocare la delibera dell'assemblea degli azionisti della società Melegatti 28/10-2/12/2008, nella parte in cui aveva deliberato l'azione di responsabilità nei confronti di Michele Turco, Francesco Turco, Virgilio Turco ed Elisabetta Turco, revocandoli dalla carica amministrativa"*.

Con provvedimento del 24.4.2018 il Collegio ha nuovamente riservato la valutazione di questo ulteriore atto valevole, ai sensi dell'art. 173 l.f. – rinuncia reciproca alle domande di responsabilità adottate dall'assemblea dei soci alla presenza di professioni che li assistevano - al momento della presentazione del piano 24.4.2018 in prossima scadenza (7 maggio).

Con nota del 8.5.2018 alla Relazione depositata dalla Melegatti il 2.5.2108 i commissari hanno evidenziato che la "lettera di offerta vincolante" del Fondo D.E. Shaw Akalia, "oltre a prevedere la condizione irrealizzabile dell'accettazione della Melegatti e Nuova Marelli entro le ore 23.59 (ora di Londra) del 2 maggio 2018 (art. 8), non contiene in effetti elementi idonei a supportare un idoneo piano

concordatario in continuità" ed hanno dato atto del mancato deposito del piano e della proposta nel termine prorogato di 120 + 60.

Con provvedimento dell'8.5.2018 il Collegio ha necessariamente fissato udienza ex art. 162 l.f.

All'udienza 25.5.2018 Melegatti s.p.a., tramite ha depositato altra offerta vincolante del 24.5.2018 del Fondo D.E. Shaw & Co" e chiesto la posticipazione della pronuncia di inammissibilità ad altra udienza per consentire nelle more il deposito del piano. alla meDesima udienza Il pubblico ministero PRESENTE ha presentato, invece, richiesta di fallimento della debitrice.

Tutto ciò premesso in fatto il Collegio rileva, in diritto, che "il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria" (Cass. n. 6277 del 2016).

Alla luce di ciò appare eccentrica, in mancanza del deposito del piano e della proposta, la richiesta di un ulteriore rinvio – che tra l'altro dilaterrebbe il periodo cd prenotativo, già beneficiato nel termine massimo di legge, non solo dei 18 giorni intercorrenti dalla scadenza del termine alla data di fissazione dell'udienza ex art. 162 l.f. ma di ulteriori 15/20 giorni come specificato dall'istante e ciò tanto più in presenza dell'istanza di fallimento avanzata dal pubblico ministero, in ragione della gestione deficitaria della procedura in esame sotto il profilo informativo, delle criticità quantomeno in ordine alla correttezza dei dati contabili e dell'esecuzione, nell'imminenza del deposito della domanda prenotativa di atti potenzialmente in frode ai creditori quali la rinuncia alle azioni di responsabilità.

Quanto sopra evidenziato non consente di esaminare una proposta, avanzata solo la sera precedente l'udienza ex art. 162 l.f. in cui l'obbligo di finanziamento e di completamento dell'operazione è comunque sospensivamente condizionato ad una serie di circostanze tra cui la presentazione del piano entro la data dell'udienza


ex art. 162 l.f. (?), il trasferimento dell'intero valore e del diritto di voto all'investitore che deve quindi passare da un accordo con i soci, che subordina l'esecuzione all'omologa anche della procedura Nuova Marelli, che prevede che avvierà la campagna natalizia "in funzione delle risorse che Melegatti sarà in grado di reperire sul mercato".

PQM

dichiara inammissibile la procedura di concordato promossa da Melegatti s.p.a.
Verona 29.5.2018

Il Presidente

Dott. Silvia Rizzuto



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Armenio)

